



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

ORDINANZA prot. P.G. n. 0142805/18

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIVOGLIA CONTENITORE DAL 27 LUGLIO AL 27 OTTOBRE 2018 IN RUA SOVERA E IN VIA CAPRIOLO (TRATTO COMPRESO TRA VIA S. FAUSTINO E IL CIVICO 12/A DI VIA CAPRIOLO).

IL SINDACO

- **VERIFICATO** che in Rua Sovera la sistematica presenza di soggetti tossicodipendenti, etilisti o con fragilità comportamentale impediscono la corretta fruibilità della via, creando turbativa alla sicurezza pubblica;
- **PREMESSO** che nel quartiere Carmine, e in particolare in Rua Sovera, si è evidenziato l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che indugiano negli spazi pubblici con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, e di comportamenti che ledono la civile convivenza e la vivibilità del centro storico, per cui il Sindaco ha emesso provvedimenti restrittivi;
- **PRESO ATTO** che al consumo di tali bevande consegue l'abbandono nelle strade, piazze, porticati pubblici e di uso pubblico di bottiglie e contenitori in vetro spesso ridotti in frantumi;
- **CONSIDERATO** inoltre che, come risulta dagli interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale, in più occasioni si sono verificate risse e liti, causate dall'abuso di sostanze alcoliche, aggravati dalla circostanza che i contenitori in vetro utilizzati per il consumo di bevande da asporto, ridotti in frantumi, sono utilizzati come potenziali strumenti di offesa;
- **CONSIDERATO** che detta situazione, accompagnata dal bivacco, costituendo seria fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, nonché per il decoro, l'igiene e la normale convivenza dei cittadini, così come rilevato dai numerosi interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale e come più volte segnalato dai residenti nella zona di cui trattasi;
- **RILEVATO** che allo scopo di assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale, in particolar modo riconducibile al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, al Sindaco compete, sulla base delle specifiche realtà riscontrate, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione di limitazioni orarie;



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

- **RILEVATO** che compete al Sindaco, negli ambiti in cui emergano documentate esigenze di tutela, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione del divieto di vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in determinate fasce orarie o per l'intero giorno;
- **CONSIDERATO** inoltre che l'art. 7 comma 1 lett. x) del Regolamento di Polizia Urbana si limita a vietare il mero consumo di bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari, sul suolo pubblico, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, e sanziona l'abbandono e deposito di detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana;
- **DATO ATTO** che l'art. 6 commi 2, 2 bis e 3 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, conv. in L. 2 ottobre 2007 n. 160 e modificato dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, prevede che gli esercizi pubblici di somministrazione e i circoli debbano interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03.00 alle ore 06.00 e che gli esercizi di vicinato debbano interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6.00, pena l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 20.000;
- **VALUTATO** tuttavia che la dimensione dei fenomeni in premessa descritti dimostri l'inefficacia dei divieti già in vigore e richieda un intervento contingibile ed urgente in merito alla vendita per asporto di bevande alcoliche ampliando, per un periodo limitato di tempo, l'estensione oraria del divieto, al fine di scongiurare il rischio per la sicurezza urbana onde evitare che si arrivi a più gravi conseguenze;
- **TENUTO CONTO** dei provvedimenti sindacali adottati nel quartiere Carmine per il divieto di asporto di bevande alcoliche e di bevande analcoliche in contenitori di vetro nonché delle limitazioni di orari per alcune attività commerciali;
- **VISTA** la relazione redatta dalla Polizia Locale che conferma i riscontri positivi ottenuti con l'ordinanza pari oggetto, scaduta il 10 giugno 2018, ma evidenziando la necessità di prorogarla per consolidare l'efficacia dell'azione e contrastare le condotte che ledono la sicurezza urbana;
- **RITENUTA** quindi la necessità di prorogare il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsivoglia recipiente contenute per i titolari degli esercizi di vicinato siti in:
 - Rua Sovera
 - Via Capriolo (tratto compreso tra Via S. Faustino e il civico 12/A di Via Capriolo);

Piazza della Loggia, 1- 25121 Brescia



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

- **TENUTO CONTO** della comunicazione di Giunta del 30 maggio in merito all'attuazione del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017 n. 48 recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città" che prevede l'adeguamento del regolamento di polizia urbana;

VISTI

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

dal 27 luglio 2018 al 27 ottobre 2018, il divieto di vendita per asporto dalle ore 14 all'orario di chiusura di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore.

Tale divieto riguarda esercizi di vicinato siti in Rua Sovera e in Via Capriolo (tratto compreso tra Via S. Faustino e il civico 12/A di Via Capriolo).

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia e alle attività commerciali insistenti nell'area oggetto della presente ordinanza.

Brescia, 26.07.2018

IL SINDACO
Emilio Del Bono



COMUNE DI BRESCIA

Il Sindaco

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Brescia.

Settore proponente: Settore Polizia Locale.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 **previo appuntamento telefonico.**

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).